

APPALTO PRIVATO

Rovina e difetti dell'opera

Cass. civ. Sez. II, 10/05/1995, n. 5103

Con l'azione ex [art. 1669 c.c.](#) il committente può chiedere la condanna dell'appaltatore alternativamente al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, ovvero all'esecuzione diretta di tali opere, giacchè l'art. 1669 cit., riferendosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore, senza precisare le forme nelle quali il danno debba essere risarcito, ha inteso richiamare il principio generale secondo il quale, nei limiti stabiliti dall'art. 2058 c.c., il risarcimento può essere disposto in forma specifica o, per essere venuto meno il rapporto fiduciario che legava il committente all'appaltatore, per equivalente pecuniario. La richiesta di condanna per equivalente pecuniario formulata in sede di precisazione delle conclusioni non integra una "mutatio libelli", ma un "emendatio", consentita [dall'art. 184 c.p.c.](#), rispetto alla domanda alternativa formulata con l'atto di citazione, non risultandone immutato nè il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa ("causa petendi"), nè l'originario "petitum".

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Francesco FAVARA Presidente

" Giuseppe MOSCATO Consigliere

" Gaetano GAROFALO Rel. "

" Francesco CRISTARELLA ORESTANO "

" Antonio VELLA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

BELLIZZI GIOVANNI con domicilio eletto in Roma via Barberini 11, difeso dall'avv. Panza Giuseppe (c/o Marchio A. M.); per delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

MARIANI VINCENZO, DI GIOIA ELISABETTA, con domicilio eletto in Roma, via Gregorio VII 407 difesi dagli avv.ti Bartimmo Enzo e Favia Leonardo (c/o E. Bartimmo); per delega a margine del controricorso.

Controricorrenti

CHIRONNA FILIPPO;

Intimato

il 2° ricorso proposto n. 7423/92;

da

CHIRONNA FILIPPO, con domicilio eletto in Roma via di Porta Pinciana 6 difeso dall'avv. Barone Carlo Maria; per delega margine del controricorso e ricorso incidentale.

Controricorrente e ricorrente incidentale

contro

BELLIZZI GIOVANNI, con domicilio eletto in Roma via Barberini 11 difeso dall'avv. Panza Giuseppe (c/o A. M. Marchio) per delega a margine del controricorso.

Controricorrente

MARIANI VINCENZO, DI GIOIA ELISABETTA, con domicilio eletto in Roma via Gregorio VII 407 difesi dagli avv.ti Favia Leonardo e Bartimmo Enzo (c/o E. Bartimmo) per delega a margine del controricorso.

Controricorrente

avverso sentenza della Corte d'Appello di Bari dep. il 25.3.1991 num. Reg. Gen. 000357/1991;

udito il Consigliere Relatore Dott. Garofalo Gaetano nella pubblica udienza del 24.1.1995;

è comparso l'avv. Giuseppe Panza difensore del ricorrente Bellizzi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale; è comparso l'avv. Enzo Bartimmo difensore dei resistenti e controricorrenti Mariani e Di Gioia che ha chiesto il rigetto del ricorso principale ed incidentale;

è comparso l'avv. Carlo Maria Barone, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale Chironna F., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. del Dott. A. Cinque, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

1. Dopo la costruzione, in regime di appalto, di un fabbricato in Capurso, i committenti Vincenzo Mariani ed Elisabetta Di Gioia, avendo riscontrato numerose lesioni nel rustico dell'edificio, chiesero al tribunale di Bari condannarsi l'appaltatore Filippo Chironna ed il progettista e direttore dei lavori Giovanni Bellizzi all'eliminazione delle lesioni od, in alternativa, al pagamento

della somma necessaria per eliminarle ed al risarcimento del danno. I convenuti resistettero ed, in particolare, sull'assunto che il fabbricato fosse stato consegnato ai committenti nel novembre 1982 e che la denuncia dei dissesti fosse stata tardivamente proposta, eccepirono la decadenza e la prescrizione dell'azione. Il tribunale respinse ambo le eccezioni, accolse la domanda di risarcimento del danno per equivalente pecuniario (così come richiestogli dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni) e condannò i convenuti, in solido, al pagamento della somma ritenuta necessaria per l'eliminazione dei dissesti, accertati dal consulente tecnico di ufficio.

2. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 15 febbraio 1991, confermò la pronuncia di primo grado, disponendo la rivalutazione della somma dovuta ai creditori. Osservò, tra l'altro, quella corte che non poteva essere fondatamente addebitato agli attori di aver operato, in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, un mutatio libelli - laddove essi avevano chiesto condannarsi i convenuti al risarcimento del danno per equivalente pecuniario - essendo stata siffatta domanda proposta, sia pure in via alternativa, già con l'atto di citazione; che ben poteva la domanda risarcitoria esser proposta in via autonoma, cioè senza previamente chiedere la condanna dell'appaltatore all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le lesioni; che l'appaltatore ed il progettista direttore dei lavori erano entrambi ed in via solidale responsabili nei confronti dei committenti, in quanto i difetti del fabbricato erano eziologicamente collegati a fatti e comportamenti imputabili ad entrambi i convenuti, così come era rimasto accertato nel corso del giudizio; che i difetti e le lesioni riscontrati nel fabbricato erano gravi e rientravano nella previsione [dell'art. 1669 c.c.](#); e che dovevano essere disattese, perché infondate, le eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'azione, per asserita tardività della denuncia delle lesioni, non potendosi ritenere che il fabbricato fosse stato consegnato ai committenti, così come dedotto dai convenuti, nel novembre dell'anno 1982 e perché il termine di decadenza era cominciato a decorrere solo dal momento in cui i committenti avevano acquistato un apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei difetti e delle lesioni, conoscenza verificatasi nel caso di specie solo al tempo degli accertamenti ad hoc eseguiti dal consulente di parte e da quello di ufficio.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione Giovanni Bellizzi, sulla base di cinque motivi, successivamente illustrati con memoria; Filippo Chironna ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi; il Bellizzi, il Mariani e la Di Gioia hanno a loro volta resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere preliminarmente riuniti, ai sensi [dell'art. 335 c.p.c.](#), trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

2. Con i primi tre motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi ed interdipendenti, il Bellizzi denuncia violazione e falsa applicazione degli [artt. 1665, 1667, 1668, 1669 e 2058 c.c.](#) e [art. 184 c.p.c.](#), nonché vizio di motivazione dell'impugnata sentenza su punto decisivo della causa, in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5, per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che, con l'atto introduttivo del giudizio, gli attori avessero chiesto alternativamente o l'eliminazione dei vizi ad opera dell'appaltatore o la condanna dello stesso al pagamento della somma necessaria per eliminarli; e per avere poi la stessa corte erroneamente ritenuto che la domanda di risarcimento del danno per equivalente pecuniario, proposta in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, non costituisse un'inammissibile mutatio libelli; né la corte d'appello aveva considerato che la domanda proposta dai committenti doveva essere necessariamente inquadrata nello schema di cui [all'art. 1668 c.c.](#), per il quale l'appaltatore è innanzitutto obbligato a provvedere direttamente all'eliminazione dei vizi e solo nel caso di non osservanza di tale obbligo può essere condannato al pagamento della somma necessaria per eliminarli. Il giudice del merito avrebbe dovuto, pertanto, ritenere l'inammissibilità della proposizione, in via autonoma, dell'azione risarcitoria, avendo gli attori abbandonato l'alternativa

domanda di risarcimento in forma specifica del danno: laddove la scelta tra le due possibili domande (di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente pecuniario) non poteva essere rimessa all'esclusiva determinazione dei committenti: in particolare, avendo questi ultimi chiesto l'eliminazione dei vizi, esso appaltatore aveva diritto di provvedervi personalmente e non poteva essere condannato al pagamento della somma necessaria per eliminarli.

Le censure non sono fondate.

Correttamente la corte d'appello ha ritenuto non essere stata operata dagli attori la mutatio libelli denunciata dall'appaltatore, avendo essi con l'atto di citazione fatto riferimento [all'art. 1669 c.c.](#), denunciando i gravi difetti, con possibilità di rovina, del fabbricato, interessanti parti importanti dello stesso, quali le strutture in cemento armato ed i solai, difetti che, con evidenza, limitavano in modo notevole la possibilità di godimento dell'immobile e ne condizionavano la durata nel tempo; con lo stesso atto di citazione, poi, gli attori avevano alternativamente chiesto la condanna del convenuto o all'esecuzione diretta dei lavori necessari od al pagamento della somma occorrente e la scelta operata in sede di precisazione delle conclusioni non costituiva mutatio libelli, dovendo sul punto ritenersi che, per modificazione consentita della domanda, a norma dell'[art. 184 c.p.c.](#), debba intendersi quella che, da una parte, non importi variazione del fatto giuridico posto a fondamento della pretesa, cioè non prospetti nuovi elementi che immutino il fatto costitutivo del diritto e, dall'altra, non aggiunga o sostituisca al bene della vita controverso, come specificato nell'atto introduttivo, un diverso oggetto della pretesa: laddove nel caso in esame, fermi restando il fatto e le ragioni giuridiche esposte a sostegno della domanda, in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure gli attori limitarono la domanda stessa al pagamento della somma necessaria per eliminare i denunciati dissesti statici; né, per altro aspetto, ritiene questa Corte che i committenti non potessero proporre la domanda di risarcimento per equivalente pecuniario senza aver prima conseguito la condanna dell'appaltatore all'esecuzione delle opere necessarie, aderendo la Corte all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, con l'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c., può essere chiesta la condanna dell'appaltatore - alternativamente - sia al pagamento della somma di danaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei dissesti, sia alla diretta esecuzione di tali opere: infatti la norma citata, riferendosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore, senza precisare le forme nelle quali il danno debba esser risarcito, ha inteso richiamare il principio generale secondo il quale, nei limiti stabiliti [dall'art. 2058 c.c.](#), il risarcimento può essere disposto in forma specifica o (per essere venuto meno il rapporto fiduciario che legava il committente all'appaltatore) per equivalente pecuniario (in termini, tra altre, ved. sentenza di questa Corte 7 maggio 1984, n. 2763).

3. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli [artt. 1669 e 2697 c.c.](#), nonché erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5, per avere la corte d'appello erroneamente affermato che l'azione ex [art. 1669 c.c.](#), in virtù della sua natura extracontrattuale, possa essere fatta valere nei confronti di tutti coloro che abbiano collaborato nella costruzione dell'edificio (e quindi anche nei confronti del direttore dei lavori e del progettista) qualora i difetti siano a costoro imputabili; e che, pertanto, se l'unico evento dannoso sia imputabile a più persone, possa ritenersi la solidarietà di tutte nell'obbligo di risarcimento, a nulla rilevando che le loro azioni costituiscano distinti ed autonomi fatti illeciti: senonché la corte del merito erroneamente non aveva considerato che l'azione proposta nel caso di specie non era esperibile nei confronti di esso ricorrente, essendo egli, quale direttore dei lavori, tenuto all'adempimento, a norma [dell'art. 2229 c.c.](#), di un'obbligazione di mezzi e non di risultato; né comunque la corte d'appello, in assenza di una specifica domanda degli attori sul punto, avrebbe potuto ritenere solidalmente responsabili l'appaltatore ed esso progettista-direttore dei lavori.

Anche questa censura non è fondata.

La corte del merito, premesso, in punto di fatto, che l'evento dannoso risultava il frutto del comportamento, commissivo ed omissivo, di entrambi i convenuti, rispettivamente appaltatore e

progettista-direttore dei lavori, ha fatto corretta applicazione al caso in esame del principio, più volte affermato da questa Corte Suprema, che qualora un medesimo danno sia stato cagionato da più soggetti, per inadempimento a contratti diversi posti in essere tra ciascuno di essi ed il danneggiato - come nel caso del danno risentito dal committente di un'opera, a causa dei concorrenti inadempimenti del progettista-direttore dei lavori e dell'appaltatore - sussistono tutte le condizioni necessarie perché entrambi i suddetti soggetti inadempienti siano ritenuti corresponsabili - in solido tra loro - nei confronti della controparte: infatti, in tema sia di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se l'unico evento dannoso sia imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità solidale di tutte, che le azioni o le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando in contrario che esse costituiscano distinti ed autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse o inadempienti di differenti contratti (in specie di appalto o di contratto d'opera): con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi all'uno od all'altro responsabile - o ad entrambi - per il ristoro dei danni subiti.

4. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2697 c.c. e [art. 115 c.p.c.](#), nonché erronea ed insufficiente motivazione su punto decisivo della causa, in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5, per avere la corte d'appello - nel ritenere la ricorrenza dei gravi difetti del fabbricato, riconducibili alla previsione di cui [all'art. 1669 c.c.](#) - ommesso di valutare la rilevanza causale di taluni lavori abusivi eseguiti dai committenti; e per avere la stessa corte - in relazione alle eccezioni di decadenza e di prescrizione della proposta azione, indebitamente rigettate - erroneamente valutato le risultanze probatorie in ordine soprattutto al momento in cui i committenti avevano acquistato la consapevolezza dei gravi difetti dell'edificio.

Le censure non sono fondate.

La prima di esse non può trovare accoglimento, avendo la corte d'appello correttamente limitato il suo esame alle questioni sottoposte in sede di precisazione delle conclusioni, analiticamente rassegnate; anche la seconda censura non può essere accolta, prendendo essa le mosse dalla valutazione dei fatti e delle prove, rimessa alla competenza istituzionale del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità se immune da errori o da incongruenze logiche: laddove nel caso in esame la corte del merito, con motivazione esaustiva ed appagante, fondata sulla valutazione del copioso materiale probatorio, offerto dai committenti, ha ritenuto in punto di fatto infondato l'assunto che il fabbricato fosse stato consegnato ai committenti stessi nel novembre dell'anno 1982; mentre, per altro aspetto, la corte - premesso che i gravi difetti, dai quali deriva la responsabilità prevista dall'[art. 1669 c.c.](#), sono non soltanto quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità del fabbricato, ma anche i vizi costruttivi che alterino in modo apprezzabile il normale godimento dell'immobile o impediscano che questo fornisca l'utilità cui esso è destinato - ha correttamente osservato che il termine di decadenza decorre dal momento in cui il denunciante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obbiettiva, non soltanto della gravità dei difetti dell'edificio, ma anche dell'incidenza di essi sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale dei dissesti all'attività di esecuzione dell'opera realizzata dall'appaltatore e dal progettista-direttore dei lavori, conoscenza nel caso concreto acquisita solo a seguito e per effetto degli accertamenti dei consulenti tecnici, sì che non poteva non pervenirsi alla conclusione che sia la denuncia che la proposta azione fossero tempestive perché rispettose dei termini di decadenza di cui all'art. 1669 citato.

5. Sullo stesso tema di cui innanzi, con il secondo motivo, il ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli [artt. 112, 115, e 116 c.p.c.](#) e [artt. 1669, 2697, 2730, 2735 c.c.](#), in relazione [all'art. 360 n. 3 c.p.c.](#), nonché omissa od insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, per aver erroneamente la corte d'appello ritenute tempestive la denuncia dei dissesti e la proposta azione, non considerando che l'onere della prova della tempestività della denuncia incombeva sui committenti.

La censura non è fondata, per i motivi indicati innanzi (sub 4); la giurisprudenza di questa Corte, peraltro, è ferma nel ritenere che i vizi di motivazione della sentenza, denunciabili in sede di legittimità, ex art. 360, n. 5, c.p.c., non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello invocato dalla parte, perché spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento ed, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova.

6. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli [artt. 99, 112, 345 c.p.c.](#) e artt. 1218, 1292, 1669, 2043, 2055 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi della controversia, per aver la corte d'appello, dopo avere ritenuta la solidarietà del Bellizzi e di esso ricorrente, fissato - senza domanda dei committenti - in ragione del 70% la responsabilità di esso Chironna e del 30% quella del Bellizzi, laddove avrebbe dovuto riconoscere un obbligo risarcitorio del tutto paritario.

Anche questa censura non è fondata.

Il ricorrente non considera che [l'art. 2055 c.c.](#), che fissa la solidarietà di tutti i soggetti riconosciuti autori di un fatto dannoso, è volto a tutelare il danneggiato in ipotesi di insolvibilità di uno dei responsabili, evitandogli di dover perseguire pro quota ciascuno di essi, sicché il danneggiato stesso (nella specie il committente) non ha alcun interesse a sentire graduare le responsabilità dei danneggianti nei loro rapporti interni e non ha l'onere di proporre la relativa domanda: onde era irrilevante l'accertamento della mancata proposizione (della quale si duole il ricorrente) della domanda dei committenti sul punto in questione, dovendo il giudice del merito pronunciarsi sulla graduazione soltanto se uno dei condebitori, avendone interesse, abbia proposto la relativa domanda. Per altro aspetto, osserva la Corte che il giudice del merito, richiestone dai condebitori, ha proceduto alla graduazione delle responsabilità con appagante motivazione, fondata essenzialmente sugli analitici accertamenti, all'uopo espressamente richiamati, del consulente tecnico di ufficio, nonché sulla valutazione della gravità dei rispettivi inadempimenti; la valutazione del giudice del merito, immune da errori ed a incongruenze logiche, non può pertanto essere sindacata in sede di legittimità.

7. Consegue che entrambi i ricorsi devono essere rigettati. I ricorrenti, rimasti soccombenti, vanno condannati in solido alle spese del procedimento di Cassazione, all'uopo liquidate in complessive lire 8.249.050, in esse comprese lire ottomilioni per onorari di avvocato.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese del giudizio, liquidate in complessive lire 8.249.050, in esse comprese lire ottomilioni per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 MAGGIO 1995.